CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DI GIESI

Presentata il 26 ottobre 1972

Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La marina militare organizzò, a partire dall'anno 1937, corsi preliminari navali riservati, secondo il disposto della legge 3 giugno 1937, n. 1293, ai giovani universitari, ai quali veniva data, in tal modo, la possibilità di divenire ufficiali di complemento di Marina, prestando una parte del servizio durante le vacanze estive.

Alla fine di giugno 1943 aveva inizio, nella sede distaccata dell'isola di Brioni Maggiore, il nono corso preliminare navale riservato agli studenti universitari delle classi 1923-1924, la cui destinazione alla marina militare avveniva su libera e volontaria scelta degli stessi. Occorre sottolineare che, chiedendo di partecipare al corso, gli studenti sapevano di dover partire per l'Accademia navale, e, dopo quattro mesi, per la zona d'operazioni, al termine del primo anno di studi universitari, senza beneficiare delle proroghe concesse ai loro colleghi della leva di terra.

Il giorno 8 settembre 1943 il corso volgeva al termine e già agli allievi era stato richiesto di esprimere le loro preferenze circa il futuro imbarco. L'improvviso annuncio dell'armistizio, però, provocò la fine del corso e gli stessi allievi, dopo una serie di peripezie, furono praticamente consegnati alle truppe tedesche d'occupazione.

Nonostante la loro giovanissima età, il contegno tenuto dagli allievi in tale difficile circostanza fu tale da destare la più grande ammirazione.

Respinsero ogni proposta loro avanzata dai tedeschi che fosse incompatibile con l'onore militare e preferirono, sottoscrivendo un apposito questionario, essere destinati in campo di concentramento in Germania piuttosto che aderire a soluzioni diverse, proposte in alternativa, quali quelle dell'arruolamento nelle truppe della RSI o nelle liste di lavoro della organizzazione TODT.

Schierati in assemblea, gridarono in faccia al comandante le truppe germaniche ed al federale della RSI di Pola la loro fedeltà al giuramento prestato e la loro lealtà al Governo legittimo del Paese.

Furono, di conseguenza, avviati ai campi di concentramento in Germania, con un lungo e duro viaggio attraverso le caserme di Pola e successivi trasporti in nave-cisterna e vagoni bestiame, rimanendo per più giorni senza cibo.

Alcuni di essi riuscirono a fuggire, attraversando con mezzi di fortuna il canale di Fasana o gettandosi dal convoglio ferroviario; la maggior parte rimase nei *Lager* tedeschi fino alla fine del conflitto. Quelli che riuscirono a fuggire rimasero in grandissima maggioranza fedeli al giuramento prestato e continuarono, in molti casi, la loro lotta nelle file partigiane.

Al termine del conflitto, nel 1949, furono chiamati a completare il corso soltanto coloro che nel frattempo si erano laureati. Una minoranza estremamente esigua. La grandissima maggioranza rimase quindi esclusa.

Quei giovani che a solo diciannove anni di età, diedero prova di così alto amor di Patria, di incomparabile dignità e di vivo senso dell'onore militare subirono purtroppo la discriminazione operata al termine del conflitto tra laureati e studenti, e ciò non solo costituì una grossa ingiustizia, ma rappresentò una palese violazione della surrichiamata legge 3 giugno 1937, n. 1293.

È evidente, infatti, che gli allievi del nono corso preliminare navale, cessati i motivi che ne avevano provocato la sospensione, avevano il diritto di completarlo nelle stesse condizioni in cui l'avevano iniziato; e tali condizioni, stabilite dalla citata legge n. 1293, erano riferite esclusivamente allo stato di studente universitario, e non di laureato. La richiesta di un maggior titolo di studio fu conseguentemente illegittima. Palesemente assurdo, poi, sul piano morale, fu il pretendere che gente appena uscita da esperienze laceranti, sia sul piano psicologico che su quello delle condizioni fisiche, dopo circa tre anni di prigionia, o che aveva subito il trauma della guerra civile, avesse dovuto pensare a conseguire la laurea.

Assolutamente inaccettabile, infine, si appalesa la discriminazione operata ove si pensi che in nessun conto sono stati tenuti i sacrifici sofferti dai giovani in parola con dignità e forza d'animo eccezionali per non venir meno al loro onore militare.

Un doveroso seppure tardivo riconoscimento dei loro sacrifici e dell'attaccamento dimostrato, impone di accoglierli nelle file degli ufficiali di complemento della marina militare.

La presente proposta di legge vuole quindi essere una necessaria riparazione ed un giusto riconoscimento a cittadini italiani che, dimostrandosene altamente degni, hanno continuato le tradizioni di serietà, di abnegazione e di sacrificio della marina militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale, del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario, purché in possesso del titolo prescritto.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

ART. 2.

La nomina sarà conferita in uno dei Corpi indicati nel precedente articolo 1, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

ART. 3.

Agli ufficiali nominati in forza della presente legge sarà riconosciuto, alla data di entrata in vigore della stessa, e tenuto conto del normale avanzamento, il grado di tenente di vascello o capitano di complemento nel Corpo di appartenenza.

ART. 4.

Il riconoscimento dei gradi conferiti per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficieranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.